



Prefettura di Messina
Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

- Ai Signori Sindaci e al Sig. Commissario
- Ai Signori Segretari Comunali
- Ai Responsabili degli Uffici Elettorali dei Comuni di

Brolo, Condò, Forza d'Agrò, Leni, Longi, Mandanici,
Mistretta, Oliveri, Rometta, Spadafora, Tortorici

e, per conoscenza

- Ai Signori Presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali c/o Comuni di:

Milazzo, Mistretta, Patti, Rometta, Sant'Agata di Militello,
Santa Teresa di Riva, Taormina

OGGETTO: Elezioni amministrative del 28 aprile 2019

Autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste e delle candidature.
Inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa.

Per le consultazioni amministrative del 28 aprile 2019, per quanto riguarda i requisiti di validità della documentazione da produrre in sede di presentazione delle candidature il Ministero dell'Interno ha ritenuto opportuno evidenziare i seguenti principi:

- **Autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste e delle candidature.**

Il potere di autenticazione attribuito dall'articolo 14 della legge n. 53/1990 ai consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità al sindaco può essere esercitato, in assenza di espresse disposizioni preclusive, anche dai consiglieri in carica che siano candidati alle prossime elezioni comunali.



Prefettura di Messina

Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

Inoltre, la più recente giurisprudenza (tra le altre, Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza 16 maggio 2016, n. 1990) ha riconosciuto ai pubblici ufficiali di cui all'articolo 14 della succitata legge 53/1990 il potere di autenticazione nel territorio di loro competenza anche per consultazioni elettorali che non si svolgono in tale ambito territoriale.

I segretari comunali o i funzionari incaricati dal sindaco svolgono le loro prestazioni all'interno del proprio ufficio, nel rispetto dei normali orari e ove occorra degli orari di lavoro straordinario consentiti dalla legge.

I comuni, tuttavia, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, possono autorizzare l'espletamento delle citate funzioni di autenticazione anche in proprietà comunali all'esterno della residenza municipale od anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico **purché all'interno del territorio comunale**.

Nell'espletamento delle suddette funzioni dovrà essere assicurata la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alla competizione al fine di garantire il pieno e diffuso esercizio dell'elettorato passivo costituzionalmente tutelato.

Le modalità di autenticazione sono riportate nell'articolo 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

- Inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa

Per quanto riguarda la documentazione da produrre a corredo della presentazione delle candidature, si ricorda che **non sono applicabili al procedimento elettorale i principi di semplificazione** introdotti in materia di documentazione amministrativa, dall'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012).

In tali sensi, si richiama l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato, Sezione Prima, parere n. 283/00 del 13 dicembre 2000 e della Sezione quinta, sentenza n. 2178 del 16 aprile 2012.



Prefettura di Messina
Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

Nel citato parere 283/2000 vengono affermati i seguenti principi, peraltro riconducibili alla linea interpretativa già espressa dal medesimo Consesso in sede giurisdizionale:

- non si applica al procedimento elettorale il principio di autocertificazione al fine di certificare l'iscrizione nelle liste elettorali;

- è esclusa l'applicabilità, in tale ambito, dell'altro strumento di semplificazione documentale costituito dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

- neppure è possibile far luogo alla proroga della validità dell'atto di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento, atteso che la relativa disposizione (art. 41, comma 2, del D.P.R. n. 445/00) si riferisce solo ai certificati anagrafici e a quelli di stato civile, con esclusione quindi dei certificati elettorali;

- è da escludere l'applicazione al procedimento elettorale della normativa generale che consente la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica al di fuori del contesto del documento informatico (D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni).

Si pregano le Signorie Loro di dare notizia del contenuto della presente circolare ai Rappresentanti dei Partiti e Movimenti politici in sede locale.

IL VICEPRÉFETTO
Dirigente dell'Area II
(dr.ssa Galiò)

Gg